

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,  
AMBIENTE E RISORSE NATURALI  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL  
CIBO, CACCIA E PESCA  
AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI \_\_\_\_\_



MISURA 04 *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”*  
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 4.1 *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1 *“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”*

BANDO PUBBLICO  
Determinazione Dirigenziale n. G04495 del 03/05/2016  
(testo consolidato DD G15353 del 19/12/2016)

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_

Codice CUA: \_\_\_\_\_

Codice domanda di sostegno n. \_\_\_\_\_

presentata (*rilascio informatico*) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_<sup>1</sup> Domanda in lista di perfezionamento **SI NO**

Codice Unico di Progetto (CUP): \_\_\_\_\_

Costo totale dell'investimento ammesso: \_\_\_\_\_ euro

Contributo totale concesso: \_\_\_\_\_ euro

<sup>1</sup> Nel caso di domande inserite nelle “LISTE DI PERFEZIONAMENTO” riportare la data del rilascio informatico anche se successiva alla scadenza stabilita dal bando pubblico

## IL DIRIGENTE

### DATO ATTO

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii, pubblicata sul Sup. Ord. N. 62 al BURL n. 21 del 07/06/08 ss. mm. e ii. sono state approvate le *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”*;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 si è provveduto ad approvare il *“Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*. Disposizioni regionali di attuazione per le misure *“a investimento”*;
- che con Determinazione dirigenziale n. [REDACTED] del ... / .... / ....., è stato definito il sistema delle *“riduzioni”* ed *“esclusioni”* da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione relativo alla Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di Operazione 4.1.1 *“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”*;
- che con le Determinazioni Dirigenziali n. G03831 del 15/04/2016 e n. G04375 del 29/04/2016 sono stati definiti, rispettivamente, i criteri ed i principi per la definizione delle spese ammissibili ed i prezzari di riferimento per le verifiche di congruità delle spese;
- che con Determinazione Dirigenziale n. G15858 del 22/12/2016 è stato approvato il bando pubblico relativo alla Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Tipologia di Operazione 4.1.1 *“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”* per l’accesso al regime di aiuti attivato con la stessa misura, con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1305/2013, art. 17 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020;
- che il soggetto beneficiario della presente concessione [REDACTED]  
[REDACTED]  
CUAA [REDACTED] in attuazione del bando pubblico di cui al punto precedente, ha presentato la domanda di sostegno per l’adesione al regime di aiuti attivato con la Misura 4/Sottomisura 4.1/Tipologia di Operazione 4.1.1 *“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni”*;
- che con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED], è stato preso atto della formale presentazione della domanda di sostegno;
- che con provvedimento n. [REDACTED] del [REDACTED] dell’Area Decentrata Agricoltura di [REDACTED], competente per territorio, è stato individuato il Responsabile di Procedimento e dato formale avvio allo stesso;
- che con verbale del [REDACTED], sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni ed i requisiti di ammissibilità previsti dal sopracitato bando pubblico (sistema VCM - ICO di ammissibilità);

- che il beneficiario, con l'adesione al regime di aiuti attivato con la presente misura, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, per le quali si rinvia a quanto espressamente riportato e sottoscritto nel quadro I "Dichiarazioni e Impegni" della domanda di sostegno;
- che è stato verificato, in fase di ammissibilità, il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione fissati dalle disposizioni attuative della misura e che al progetto presentato dal soggetto beneficiario è stato attribuito un punteggio pari a \_\_\_\_\_;
- che, nel rispetto del principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, il beneficiario, per l'operazione ammessa a finanziamento con il presente provvedimento di concessione non ha sostenuto spese prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera D) dello stesso articolo del regolamento e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- che, per il beneficiario del presente provvedimento, non risultano domande in corso a valere sulla Misura/Sottomisura 6.1 del PSR 2014/2020 del Lazio;
- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata e autorizzata l'operazione per un costo dell'investimento ammesso di \_\_\_\_\_ euro ed un contributo concesso di \_\_\_\_\_ euro;
- che l'operazione di cui alla presente concessione è **immediatamente cantierabile** e quindi in possesso di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazione e permessi per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti ed autorizzati con il presente provvedimento di concessione e che l'immediata cantierabilità è stata acquisita in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_<sup>2</sup> **(se pertinente)**
- che l'operazione finanziata con il presente provvedimento non è subordinata alla realizzazione di un progetto che lo stesso beneficiario intende realizzare con l'adesione al regime di aiuto attivato con bandi pubblici relativi ad altre "tipologie di operazione" della stessa sottomisura 4.1, ed in particolare delle tipologie di operazione 4.1.4. e 4.1.3. **(qualora non ricorra detta condizione si deve procedere nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 12 del bando pubblico di cui alla DD n. G15353 del 19/12/2016)**

Per quanto in premessa

<sup>2</sup> Riportare la data relativa al rilascio dell'ultimo provvedimento acquisito per l'immediata cantierabilità.

## DISPONE

la concessione a favore del beneficiario [redacted]  
[redacted] di un contributo pubblico in conto capitale di euro  
[redacted] per la realizzazione di un'operazione dal costo  
complessivo ammesso di euro [redacted] nell'ambito della  
**Misura 4/Sottomisura 4.1/Tipologia di Operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni"**

Si riporta di seguito il **quadro economico** dell'operazione finanziata con indicazione del costo totale dell'investimento e del relativo contributo pubblico, con specificazione di quello richiesto con la domanda di sostegno e di quello concesso ed ammesso a finanziamento a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla stessa. Il costo totale dell'operazione ed il relativo contributo pubblico è articolato, come riportato nei due prospetti che seguono, sia per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande, sia per "voce di spesa" in linea con la classificazione utilizzata nell'articolo art. 45 del Reg UE n. 1305/2013

**QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI/SOTTOINTERVENTI**

COD. INT./SOTT.	DESCRIZIONE INTERVENTO/SOTTOINTERVENTO	richiesto in domanda di sostegno (2)				ammesso in istruttoria (2)				
		Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
101/1	REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI									
102/1	MIGLIORAMENTO FONDARIO E ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO/INSTALLAZIONE OPERE IDRAULICHE									
103/1	REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE DELLE COPERTURE A DURATA PLURIENNALE									
104/1	ACQUISIZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI ANALISI (1)									
105/1	ACQUISIZIONE O LEASING DI MACCHINARI/ATTREZZATURE PER OPERAZIONI COLTURALI, NONCHÉ ACQUISIZIONE O LEASING/MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE PER IL BESTIAME									
106/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE PER L'INTRODUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI SISTEMI VOLONTARI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E/O PROCESSO, NONCHÉ PER L'ALLESTIMENTO DI UFFICI E SPOGLIATOI AZIENDALI (1)									
107/1	REALIZZ. COPERT. PLURIENN.; REALIZZ./MIGLIOR. IMMOBILI PER LAB. DI ANALISI; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ./RICONVERS. IMMOBILI A SOSTEGNO DELLA PRODUZ./TRASFORMAZ./CONFEZION./CONSERV. E VENDITA DEI PROD. AZ.; COSTRUZ./RISTRUTTURAZ. UFFICI E SPOGLIATOI AZ. (1)									
108/1	ACQUISIZIONE O LEASING MACCHINARI/ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO AZIENDALE (CHE NON NECESSITANO DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)									
109/1	ACQUISIZIONE/INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO/IMBOTTIGLIAMENTO, CONSERVAZIONE, STOCCAGGIO E VENDITA DEL PRODOTTO (SOLO IMPIANTISTICA CHE NECESSITA DI ATTIVITÀ PROGETTUALE E/O AUTORIZZAZIONI) (1)									
110/1	ACQUISIZIONE/MIGLIORAMENTO DI HARDWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI (PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, ECC.) (1)									
111/1	INVESTIMENTI IMMATERIALI (1)									
<b>TOTALI</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>€ 0,00</b>

(1) Nel caso di "tipologie di intervento/sottointervento" che prevedono investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli l'aliquota del contributo non potrà mai essere superiore al 40% e pertanto non può in alcun caso applicarsi la maggiorazione del 20%

(2) Importi relativi alle "tipologie d'intervento" comprensivi delle Spese generali

**PIANO FINANZIARIO PER "VOCI DI SPESA"**

Descrizione VOCE DI SPESA	richiesto in domanda di sostegno			ammesso in istruttoria						
	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Spesa imp.le di cui in economia (€) (*)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Contributo su imp.le spesa in economia (€)
Costruzione, ammodernamento, miglioramento i beni immobili compresi i miglioramenti fondiari (interventi strutturali)										
Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (dotazioni)										
Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenza in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità) (spese generali)										
Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (investimenti immateriali)										
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>€ 0,00</b>

L'aiuto non può mai superare il 60% della spesa ammessa

L'intensità dell'aiuto pubblico o, in altri termini, l'aliquota percentuale del contributo pubblico calcolata sul costo totale dell'investimento ammesso è pari al 40%. Detto contributo può beneficiare di una *maggiorazione del 20%* se ricorre una delle seguenti condizioni, in linea con quanto disposto nell'articolo 6 "agevolazioni previste del bando pubblico": **riportare esclusivamente il tipo di condizione che ricorre**

- nessuna maggiorazione
- investimenti effettuati da giovani agricoltori;
- investimenti effettuati in zone montane;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ("agricoltura biologica" e "misure agroambientali");
- investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.

#### **IMPEGNI E OBBLIGHI**

Il beneficiario dovrà garantire il rispetto dei seguenti **obblighi e impegni**:

##### **a) obblighi/impegni specifici di misura**

- far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il presente provvedimento, entro **15 giorni** dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza dall'aiuto concesso (**ICO 8554 "Sottoscrizione del provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso"**). In caso di mancato rispetto del termine, sono di applicazione le disposizioni recate dalla DGR n. 133/2017 come recepita con la DD n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la definizione del sistema delle riduzioni e esclusioni della presente misura;
- *mantenere*, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di "agricoltore attivo" (**ICO 1637 "Essere un agricoltore in attività"**).
- *mantenere*, pena la decadenza totale dall'aiuto, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, *un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva* (**ICO 1637 "Essere un agricoltore in attività"**);
- eseguire, pena la decadenza dagli aiuti, le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati con il presente provvedimento di concessione, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento. (**ICO 8203 "Corretta corrispondenza tra investimenti concessi e investimenti realizzati"**);

- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. **(ICO 8189 “Rendicontazione spese sostenute, giustificativi di spesa e fatture quietanzate”)**;
- *mantenere la disponibilità dell’azienda* ove viene realizzato l’investimento per un periodo minimo di **7 (sette) anni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall’aiuto **(ICO 8557 “Condurre l’azienda per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno”)**. Nel caso l’investimento avvenga su superfici (SAU) disponibili per un periodo inferiore a quello minimo previsto dei 7 anni<sup>3</sup> in applicazione della deroga di cui all’articolo 7 punto 5 del bando pubblico (DD n.. G15858 del 22/12/2016), si riportano di seguito gli estremi analitici delle superfici (SAU) che ricadono in tale condizione:

- Comune	- Foglio catastale	- Particella	- Superficie catastale
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

In tal caso il beneficiario, per l’intero periodo di impegno (7 anni a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno) dovrà presentare via PEC all’ADA competente, entro il **30 giugno di ogni anno**, la *scheda di validazione del fascicolo aziendale* con indicazione della consistenza territoriale dell’azienda. La mancata presentazione della scheda di validazione comporta l’applicazione del sistema delle riduzioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Nel caso in cui l’azienda subisca, nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale si applicano le riduzioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ o l’esclusione, qualora siano superate, da almeno un anno, le soglie massime di tolleranza consentite (40%) o nel caso in cui la superficie (SAU) che residua abbia una PLS, come calcolata al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificata in fase di ammissibilità, inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000,00 per le zone montane);

- Rispettare, in qualità di soggetto capofila dell’ *“investimento collettivo”*, pena la decadenza dagli aiuti, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per tale tipologia di adesione alla misura ed in particolare il soggetto capofila deve garantire **[solo se pertinente]**:
  - o la corretta gestione dei flussi finanziari **(ICO 8189 “Rendicontazione spese sostenute, giustificativi di spesa e fatture quietanzate”)**;
  - o l’effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all’ *“investimento collettivo”*, in linea con l’atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun

<sup>3</sup> Tale condizione di impegno ed il relativo obbligo relativo alla presentazione annuale delle schede di validazione va riportato solo nel caso in cui ricorra la deroga di cui all’articolo **7** – punto 5 del bando pubblico

partecipante all'operazione **(ICO 6629 "Dimostrare per ciascuna componente del gruppo di agricoltori, in caso di investimento collettivo, la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.")**;

- o il rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato **(ICO 6442 "Associazioni che possono presentare domanda di sostegno nell'ambito dell'investimento collettivo")**.

Per la dimostrazione del rispetto degli impegni il "soggetto capofila" dovrà rendere disponibile, a corredo della domanda di pagamento del saldo finale, e se del caso di acconto, tutta la documentazione contabile concernente i flussi finanziari, sia verso i fornitori, sia tra i vari soggetti che partecipano attivamente alla realizzazione dell'investimento collettivo. Per quanto riguarda la ricaduta economica e l'uso in comune degli investimenti realizzati tra i vari aderenti all'investimento collettivo, il "soggetto capofila" dovrà specificare e dettagliare, nella relazione tecnica da presentare a corredo della domanda di saldo finale o in una specifica relazione tecnica da produrre a seguito dell'effettuazione di un controllo ex-post, elementi oggettivi, di natura economica ed organizzativa, che dimostrino il rispetto dell'impegno assunto. La relazione tecnica presentata a corredo della domanda di saldo dovrà, tra l'altro specificare, in ordine all'uso comune dell'investimento realizzato fornire gli elementi e gli indicatori sulla base dei quali misurare e verificare effettivo uso del bene (es. nel caso di una trattoria il n. di ore/giornate di utilizzo di ciascun aderente, per un frantoio/cantina/opificio le quantità lavorate per ciascun partecipante, ecc. )

- se l'operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario, pena la decadenza dagli aiuti, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici. **(ICO 2463, ICO 2465 e ICO 2466 [se pertinente])**;
- di adempiere, tenuto conto che l'operazione finanziata con il presente provvedimento di concessione è inserita in un "progetto di filiera organizzata" presentato ed ammesso al finanziamento nell'ambito attuativo della misura 16.10 del PSR 2014/2020 del Lazio, agli impegni assunti con la partecipazione allo stesso progetto di "filiera organizzata" in particolare in ordine agli obblighi assunti per il conferimento dei prodotti ottenuti in azienda, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'accordo di filiera al quale si rinvia per il dettaglio degli impegni. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la decadenza dall'aiuto **(ICO 8203 "Corretta corrispondenza tra investimenti concessi e investimenti realizzati")**,

#### **b) obblighi/impegni relativi a tempi e modalità di realizzazione**

inoltre, il beneficiario, per quanto riguarda i **tempi e le modalità di realizzazione**, deve:

- per gli investimenti strutturali previsti nell'operazione finanziata, come riportati in corrispondenza del prospetto relativo al "quadro economico per voce di spesa", **avviare i lavori**, pena la decadenza dagli aiuti, non oltre i **trenta (30) giorni successivi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo **(ICO 8172 "Avvio della realizzazione delle operazioni nei tempi previsti")**. La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata, solo nel caso di realizzazione di investimenti strutturali e qualora venga richiesto il pagamento dell'anticipo, sulla base della **dichiarazione di inizio lavori** presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore. Non si applicano le riduzioni previste dalla **DD n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** nel caso in cui il ritardo per l'avvio dei lavori sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni, oltre i quali viene comunque applicata una riduzione dell'aiuto;

- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento, pena la decadenza dall'aiuto, nel rispetto del **cronoprogramma** approvato in fase di istruttoria ed in particolare, fatte salve eventuali proroghe autorizzate, entro [redacted] ( [redacted] ) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento. (**ICO 6858** "Rispetto tempistica prevista per l'esecuzione degli interventi strutturali finanziati" e **ICO 6862** "Rispetto tempistica prevista per l'esecuzione degli interventi che prevedono l'acquisto di dotazioni"). Per la verifica dell'impegno si tiene conto di quanto stabilito in ordine agli obblighi/impegni per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, alla quale si rinvia nella successiva e pertinente parte del presente provvedimento di concessione;

### **c) stabilità delle operazioni**

Per quanto riguarda la "**stabilità delle operazioni**" (art 22 del bando pubblico di cui alla DD n. G4495 del 3/5/16 (testo consolidato DD G15353 del 19/12/2016) il beneficiario assume i seguenti ulteriori **impegni ex-post**:

- in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:
  - cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma (**ICO 1449** "Mantenimento della localizzazione delle attività produttive");
  - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico (**ICO 1448** "Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto");
  - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (**ICO 1446** "mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto/controllo ex-post);
- il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI (**ICO 1449** "Mantenimento della localizzazione delle attività produttive");

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Per l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza si rinvia al sistema delle riduzioni/esclusioni definito con la DD n. [redacted] del [redacted]

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Inoltre il beneficiario assume i seguenti ulteriori **impegni ex-post**:

- Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale**, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente. In caso di inadempienza il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'indebito percepito maggiorato degli interessi ; (**ICO 1448** "Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto);

- a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all'articolo 17 del bando pubblico (DD G4495 del 3/5/16 - testo consolidato DD G15353 del 19/12/2016) e riportate anche nel presente provvedimento (**ICO 7464** "Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo ")

**d) Impegni/obblighi di carattere generale**

Il beneficiario, inoltre, con la sottoscrizione della domanda di sostegno (Quadro I "Dichiarazioni e Impegni" del modello di domanda), si è **impegnato**, tra l'altro, a:

- consentire, pena la decadenza totale dall'aiuto concesso, l'accesso in azienda agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni; (**ICO 7464** "Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo");
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio, pena la decadenza dall'aiuto; (**ICO 7464** "Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo ");
- rinunciare, pena la decadenza totale dall'aiuto, ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione di parte o tutta l'operazione finanziata con il presente provvedimento di concessione ; (**ICO 7464** "Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo");
- comunicare, pena la decadenza dall'aiuto, le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale; **ICO 7464** "Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo");
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico) (**ICO 227** "Adeguate pubblicità dell'investimento – controllo in loco e **ICO 1437** "Adeguate pubblicità dell'investimento – controllo in situ");
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a fornire ogni eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale del PSR 2014/2020 del Lazio;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato con il presente provvedimento di concessione;

ed, infine, il beneficiario si **impegna** a:

- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
- tenere sollevata e indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività formative riconducibili al presente progetto;

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre

successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari, pubblicando tali informazioni sui siti istituzionali, della data di inizio del periodo di cui ai due precedenti capoversi. Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

### **DISPOSIZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI**

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione del presente provvedimento comportano l'applicazione del sistema delle riduzioni ed esclusioni, come stabilito con la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale, in linea con il quadro normativo di riferimento, è stata recepita la DGR n. 133 del 28/03/2017.

*Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della **decadenza totale** dell'aiuto con **esclusione** dal contributo, si procede alla **revoca dell'intero contributo concesso** ed il beneficiario e' tenuto alla **restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi**. Nel caso di **decadenze parziali** si procede all'applicazione delle **riduzioni** del contributo concesso nel rispetto delle disposizioni recate dalla suddetta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.*

### **VARIANTI E ADEGUAMENTI TECNICI**

Per la disciplina delle "**varianti in corso d'opera**" e gli "**adeguamenti tecnici**" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e richiamate all'articolo 16 del bando pubblico di cui alla DD n. G4495 del 3/5/16 - testo consolidato DD G15353 del 19/12/2016.

Di seguito si riportano le disposizioni recate dal suddetto articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, di applicazione per l'operazione di cui al presente provvedimento di concessione, distinguendo tra varianti e adeguamenti tecnici

#### **a) Varianti**

Sono considerate varianti in corso d'opera le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo. Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:

- sono consentite esclusivamente varianti nell'ambito delle singole **categorie di spesa** come individuate nel "*Quadro economico finanziario degli interventi/sottointerventi*". Per "*categorie di spesa*" si intendono i diversi tipi di "**intervento**", utilizzati per la definizione dei piani finanziari delle domande di sostegno e per l'articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel presente provvedimento di

concessione del contributo ed in particolare gli “interventi” riportati in corrispondenza della colonna “Descrizione interventi/sottointerventi” di cui alla “codifica da 101/1 a 111/1” del prospetto relativo al “Quadro economico finanziario degli interventi/sottointerventi”.

- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa (interventi);
- l’importo oggetto di variante che può essere autorizzato non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
- le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all’istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

#### **b) Adeguamenti tecnici**

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario. Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell’importo assegnato nel provvedimento di concessione ad ogni singola categoria di spesa;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell’ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi (art. 48 Reg. UE n. 809/2014);
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

---

Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento;

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici non sono autorizzati e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Le richieste di variante in corso d'opera va presentata utilizzando l'apposita funzione sull'applicativo SIAN. La stessa richiesta deve essere inoltre avanzata, tramite PEC, alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi ovvero l'Area Decentrata Agricoltura che ha adottato il presente provvedimento di concessione. Detta richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La struttura regionale competente (ADA) riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate.

Ne consegue che qualsiasi modifica al progetto originario comporta la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale, che dovrà essere predisposto ed elaborato con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del bando pubblico ovvero utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN, corredato della relativa relazione tecnica riportante almeno gli elementi indicati all'articolo 7 "Documentazione" del bando pubblico. Il nuovo BPOL deve comunque confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Rimane fermo che la predisposizione del nuovo Piano può essere effettuata da un soggetto delegato dal beneficiario alla compilazione dello stesso sulla piattaforma informatica BPOL.

L'ADA competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d'opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, viene applicata la decadenza totale dall'aiuto con la revoca dell'intero contributo concesso il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

## PARZIALE REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute **parziali realizzazioni** per un importo complessivo delle spese rendicontate **inferiore al 55%** del costo totale dell'investimento ammesso

a finanziamento. *Ne consegue che la percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati e completati "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione.* Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato agli quelli i effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale. Qualora ricorrano i presupposti per la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale, lo stesso dovrà essere predisposto ed elaborato con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del bando pubblico ovvero utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN, corredato della relativa relazione tecnica riportante almeno gli elementi indicati all'articolo 7 "Documentazione" del bando pubblico. Il nuovo BPOL deve comunque confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Rimane fermo che la predisposizione del nuovo Piano può essere effettuata da un soggetto delegato dal beneficiario alla compilazione dello stesso sulla piattaforma informatica BPOL.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati:

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più tipologie di operazione ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno. **(solo se pertinente)**

## **PROROGHE**

Come stabilito dall'articolo 14 del bando pubblico (DD n. G4495 del 3/5/2016 - testo consolidato DD G15353 del 19/12/2016) le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni**.

#### **CONTRIBUTI IN NATURA SOTTO FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO NON RETRIBUITA**

Per quanto riguarda i contributi in natura sottoforma di prestazione di lavoro non retribuita si applicano le disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016, che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Sono considerate eleggibili e pertanto rimborsate esclusivamente le spese sostenute per **“contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita”** ovvero per **“lavori in economia”** svolti in azienda, solo se le stesse sono stati richieste in via preventiva (*ex-ante*) dal soggetto beneficiario, specificate in modo analitico, ritenute ammissibili ed esplicitamente riportate nel **“quadro economico finanziario”** delle spese autorizzate a finanziamento di cui al presente provvedimento di concessione.

Nell'ambito dei cd **“lavori in economia”** è ammissibile l'esecuzione di opere connesse ad investimenti fisici che il beneficiario e/o i suoi familiari, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, provvede per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili al finanziamento le operazioni di carattere agronomico eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari eseguite con dotazioni proprie aziendali (utilizzo di macchine, attrezzature e materiale dell'azienda). A questo proposito, sia le ore di lavoro previste in fase progettuale che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, sia in sede di domanda di sostegno che in fase di rendicontazione finale a corredo della domanda di pagamento. Le giornate di lavoro complessive per ogni unità familiare impiegata in azienda ammissibili a contributo non possono comunque essere superiori a 240 giornate/annue.

Per il calcolo del costo del contributo in natura si fa riferimento ai prezzi regionali dei lavori agricoli tenendo in conto comunque che le spese vive devono essere rendicontate con fatture quietanzate.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario o qualsiasi altra attività non rientrante tra quelle proprie della professionalità del beneficiario agricoltore.

Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. E' escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.

In ogni caso i costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi “...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*” e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L’ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte;
- b. i lavori devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all’azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente;
- d. i lavori eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e. il valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali;
- f. per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate;
- g. le stesse siano verificabili e controllabili.

Sono esclusi, per le aziende agricole, i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati. Sono invece ammessi gli scavi ed i spianamenti dell’area di sedime e di pertinenza.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell’art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone “ *il sostegno pubblico a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell’operazione*”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

L’applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

*Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell’investimento il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:*

*Data la formula  $A \leq B - C$  derivante dal paragrafo 1 dell’articolo 69 in cui*

*A = contributo pubblico erogabile*

*B = costo totale dell’operazione*

*C = contributo in natura*

*e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell’operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:*

*1)  $B = 100$   $C = 20$*

*applicando la formula sopra riportata si avrà:  $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$ .*

*In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.*

2)  $B = 100$   $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà:  $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$ .

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3)  $B = 100$   $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà:  $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$ .

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

In ogni caso non possono essere riconosciuti contributi in natura per un costo massimo complessivo, riferito all'intera operazione, superiori a 80.000,00 euro.

Pertanto, in conclusione, sono riconosciuti eleggibili i "lavori in economia" solo se preventivamente autorizzati e comunque nel rispetto dell'importo massimo fissato con il presente provvedimento di concessione nel relativo "quadro economico finanziario per interventi/sottointerventi" ed, inoltre, accertato che gli stessi siano stati eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni previste nel presente capitolo.

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati, in linea con le disposizioni e le limitazioni stabilite all'articolo 24 del bando pubblico ((DD n. G4495 del 3/5/2016 - testo consolidato DD G15353 del 19/12/2016).

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze. Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

I pagamenti spettanti al beneficiario saranno effettuati da parte dell'Organismo Pagatore dopo che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure antimafia

Le **domande di pagamento** possono essere presentate per:

- *anticipi*;
- *erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti)*;
- *saldi finali*.

#### **a) Anticipi**

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Può essere concesso un anticipo, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione (**ICO 8173** "Rispetto tempistica di presentazione della domanda dell'anticipo")

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- nel caso di investimenti strutturali, dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune;

L'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori/servizi/forniture ed è commisurata all'importo aggiudicato. **(se pertinente)**

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

## **b) Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)**

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Possono essere concesse erogazioni parziali del contributo a della seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti) e previo inoltro di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute". (**ICO 8174** "Rispetto modalità di presentazione della domanda di acconto");

Nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto ed ottenuto un anticipo può essere richiesto un acconto in corso d'opera purchè l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, **rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione**

la normativa in materia di appalti pubblici (se pertinente), comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Nel caso in cui il beneficiaria abbia chiesto ed ottenuto l'erogazione di un anticipo gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici (se pertinente), comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti quietanzate. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria. Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva. (se pertinente)

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici (se pertinente), il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici (se pertinente), il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

### c) Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 che di seguito e per quanto di pertinenza, in parte si richiamano.

Il beneficiario, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel presente provvedimento di concessione del contributo, deve presentare, utilizzando l'applicativo SIAN, la **domanda di pagamento del saldo finale**, che dovrà essere inoltrata, corredata dei relativi allegati tecnici, anche alla competente struttura regionale (ADA)

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di

adozione del provvedimento di concessione. **(ICO 7464 “Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo”)**;

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l’applicazione del sistema delle riduzioni e delle esclusioni di cui alla determinazione dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

La presentazione oltre i **sessanta (60) giorni** di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo. **(ICO 7464 “Rispetto modalità di presentazione della domanda di saldo”)**;

L’ADA competente, provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell’unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all’ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell’azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);

- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. Il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di pagamento comporta il mancato riconoscimento delle spese e la non rimborsabilità delle stesse.

### **CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari, pubblicando tali informazioni sui siti istituzionali, della data di inizio del periodo di cui ai due precedenti capoversi. Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

### **CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento, effettuati in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, prevedono lo svolgimento di almeno una visita sul luogo dell'operazione ove sono stati realizzati gli interventi e svolte le attività programmate, per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti, ivi incluso il controllo sulla realizzazione degli interventi e investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale. Inoltre, prima del pagamento del saldo (II° rata del premio) la Regione effettua i controlli in loco, in conformità con quanto previsto agli artt. 49 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e delle disposizioni recate

dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

In sede di controllo amministrativo o in loco il funzionario accertatore provvede alla compilazione di un apposito verbale (rapporto) nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto in contraddittorio con il beneficiario.

### SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Per le sanzioni amministrative e penali sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 18 del bando pubblico che di seguito, ad ogni buon conto, si richiamano.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegua indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

### DISPOSIZIONI GENERALI

Le **cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016., e trovano applicazione principalmente attraverso i modi e per le fattispecie riportate all'art. 15 del bando pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G15858 del 22/12/2016.

Per le disposizioni in ordine agli **obblighi in materia di informazioni e pubblicità** (art. 19 del bando pubblico) si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016. I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, riportato nel frontespizio del presente provvedimento, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i premi concessi con la presente misura. Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione del premio e pertanto il CUP, oltreché nel presente provvedimento di concessione, dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e

informatici, dei quali ne è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it) .

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale e alle relative disposizioni attuative.

Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che disciplinano la materia

Note e/o prescrizioni:

---

---

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**N.B.** Il presente provvedimento trasmesso per PEC deve essere sottoscritto, in ciascuna pagina, dalla ditta beneficiaria per accettazione, e restituito a questa Area, tramite stesso mezzo, e corredato della “**ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE**” di cui al modello seguente.



REGIONE  
LAZIO



## ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

Codice Unico di Progetto (CUP): \_\_\_\_\_

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_,

in qualità di beneficiario dell'aiuto di cui al provvedimento di concessione n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CUAA \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni, nonché degli obblighi e degli impegni, contenuti nel provvedimento di concessione dell'Area Decentrata Agricoltura di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai quali è subordinata l'erogazione degli aiuti concessi e di accettarle senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere.

In allegato:

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**N.B.:** La presente attestazione debitamente firmata deve essere redatta ed inviata via PEC all'Area Decentrata Agricoltura che adottato il provvedimento di concessione